

LE LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEL FACTORING

Dopo approfonditi esami e confronti anche con l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), ASSIFACT ha emanato le linee guida associative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari che costituiscono una risposta di collaborazione al contrasto a fenomeni di criminalità attraverso un controllo dei flussi originati, direttamente o indirettamente, da contratti pubblici.

La disciplina di riferimento è costituita dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

Com'è noto, la ratio delle norme dettate dalla L. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. Sebbene la L. 136/2010 non menzioni espressamente il caso della cessione del credito, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) con Determinazione n. 4/2011 ha ritenuto, in sede interpretativa, di estendere agli intermediari operanti nel settore factoring, in qualità di cessionari di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione, gli adempimenti volti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti al cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati. Tale indicazione è stata motivata dall'AVCP in considerazione degli obiettivi stessi della normativa: la cessione del credito, infatti, potrebbe rappresentare, in mancanza degli adempimenti di cui sopra da parte dei cessionari, un punto di interruzione della tracciabilità dei flussi derivanti dalle commesse pubbliche a cui afferiscono i crediti ceduti.

Nonostante i dubbi interpretativi sulla riferibilità ai Factor delle previsioni di cui alla citata normativa e nonostante le rilevanti difficoltà di carattere contrattuale, gestionale e tecnico-operativo che, in sede di prima concreta applicazione, le società di factoring si sono trovate ad affrontare, queste ultime hanno comunque effettuato importanti investimenti volti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto della disciplina e delle relative linee guida AVCP.

Proprio in considerazione dei rilevanti impatti giuridico-operativi introdotti dalla L. 136/2010, nel corso degli ultimi due anni, il gruppo di lavoro misto costituito in seno alle Commissioni Legale e Organizzazione e Risorse Umane di

Assifact ha svolto un approfondito lavoro di studio, commento e interpretazione della norma e delle relative determinazioni dell'AVCP, sia internamente che attraverso incontri e contatti con la stessa AVCP. Tali approfondimenti hanno recentemente portato all'emanazione, nel dicembre appena scorso, delle linee guida associative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, che forniscono un importante supporto all'attività degli Associati suggerendo chiavi di lettura comuni a livello di settore relativamente alle varie fasi del maggior processo di "cessione del credito", nell'ottica di chiarire, in particolare, le prassi operative che consentono di rispettare le condizioni necessarie per ricorrere alle modalità semplificate di tracciabilità nel caso di cessione del credito evidenziate dall'AVCP nella Determinazione n. 4/2011 (paragrafo 4.9 – Cessione dei crediti).

A tal fine, assume rilevanza l'interpretazione del presupposto richiamato da AVCP con la dizione "contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato". Avuto riguardo all'oggetto della cessione, si è ritenuto che tale dizione abbia a riferimento il "credito" e ciò sia nel caso di cessione concernente una pluralità di crediti evidenziati da fatture che nell'ipotesi di cessione di credito futuro derivante dall'esecuzione di un contratto. Conseguentemente, occorrerà far riferimento al credito evidenziato dalla fattura o dal contratto con il valore nominale più elevato ed in essere al momento dell'erogazione. In altre parole, il CIG indicato nello strumento di pagamento sarà quello del credito smobilizzato (sia esso generato da una fattura o da un contratto) più elevato.

Si è quindi lasciato alle singole società in conformità alla operatività di ciascuna di esse, l'acquisizione delle informazioni che la disciplina prevede come rilevanti e/o obbligatorie (a titolo di esempio, il factor potrebbe acquisire: dichiarazione da parte del cedente che esso rispetta gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010; copia del contratto tra cedente e debitore da cui si evidenzia il relativo CIG/CUP; copia della comunicazione con cui l'appaltatore - o subappaltatore o subcontraente - comunica al debitore il conto dedicato). In caso di indisponibilità del CIG/CUP potrebbe essere inoltre opportuno raccogliere anche informazioni in merito all'espletamento, da parte del cedente, di tutte le necessarie attività per l'ottenimento del CIG da parte della stazione appaltante.

SOMMARIO

- Le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel factoring
- Il mercato del factoring in cifre
- Le Circolari Assifact
- Dai siti web
- Le attività associative

ASSIFACT

Via Cerva, 9 20122 Milano
Tel. 0276020127
Fax 0276020159
E-mail assifact@assifact.it
Internet www.assifact.it

Direttore Responsabile:
Alessandro Carretta



Redazione:
Barbara Perego



Autorizzazione del Tribunale
n. 258/99 del 2 aprile 1999

Nel contratto di cessione di credito sarà inoltre indicato il conto corrente dedicato del cedente sul quale il factor eseguirà il pagamento del corrispettivo. Il factor potrà eseguire il pagamento di anticipazioni inerenti a contratti con amministrazioni diverse su un unico conto corrente dedicato a condizione che esso sia chiaramente indicato nel contratto di cessione notificato a tutte le amministrazioni interessate (quindi da esse conosciuto). Pertanto non è necessario prevedere un atto pubblico per ciascun conto corrente dedicato ma è sufficiente che l'atto di cessione notificato a ciascuna stazione appaltante indichi chiaramente il conto dedicato o i conti dedicati dal cedente su cui saranno alternativamente effettuati i pagamenti da parte del factor: in tal caso la stazione appaltante potrà considerare tale notifica quale comunicazione di un nuovo conto corrente dedicato ai sensi della normativa.

Sotto un profilo di diritto l'assenza del CIG non è ostativa al carico dei crediti sulle evidenze del factor. Tale attività materiale ha esclusiva valenza interna agli Associati, trattandosi di una problematica di tipo operativo e di funzionamento dei sistemi e non di conformità alla normativa.

Dal punto di vista gestionale, caricando il credito senza CIG/CUP il factor può tuttavia incorrere in un rischio operativo qualora non si sia in grado di distinguere i crediti aventi CIG/CUP ed i crediti non aventi detti riferimenti. Ogni Associato, pertanto, valuterà l'opportunità di caricare immediatamente i crediti a sistema lasciandoli in sospeso in attesa dei codici CIG/CUP ovvero di attendere la completezza delle informazioni che consentono di effettuare l'erogazione dei corrispettivi prima di immettere i crediti nei partitari.

Con riferimento alle erogazioni, preme innanzitutto sottolineare che persistono tuttora le già lamentate situazioni di mancato adeguamento alle disposizioni sulla tracciabilità da parte di un numero consistente di stazioni appaltanti, con particolare riferimento alla richiesta di assegnazione del CIG per i contratti già in essere al momento dell'emanazione della Legge. Anche se tale situazione andrà a scomparire nel tempo, sussistono comunque criticità operative per i Factor chiamati da un lato a supportare finanziariamente le aziende e, dall'altro lato, a gestire situazioni ove l'inadempimento è integrato dalle Stazioni appaltanti chiamate per prime al rispetto della normativa.

Tutto ciò premesso, in presenza di tutti i prerequisiti, al momento dell'erogazione dell'anticipo in presenza di una molteplicità di crediti sottostanti, si prevede che la società di factoring indichi nel bonifico il CIG relativo al credito/fattura più elevato (in termini di valore nominale), purché l'intermediario finanziario sia sempre in grado di ricostruire nei propri sistemi interni la corretta associazione tra CIG e relativi crediti, in coerenza con quanto previsto dalla Determina AVCP. Va inoltre considerato che l'anticipazione del corrispettivo può avvenire in "monte" o per "singola" cessione/presentazione. In linea di principio, seguendo un approccio "in monte", in ipotesi di anticipazione parziale (e progressiva del credito), il credito di importo maggiore dovrebbe essere selezionato fra quello oggetto del corrispettivo. Nel caso di erogazione per singole cessioni o nuove presentazioni, il CIG da indicare nel bonifico è quello relativo al credito con valore nominale più alto individuato fra tutti i crediti oggetto della nuova cessione/presentazione. Questa soluzione implica, peraltro, una distinzione del trattamento degli anticipi da quello per gli scarti: nel caso di bonifico di scarto, non è più pos-

sibile separare le singole cessioni e l'erogazione avverrà necessariamente "in monte". Appare corretto in detta ipotesi che il CIG possa essere riferito o al credito di valore nominale più elevato a cui si riferisce l'incasso o al credito in essere più elevato oggetto di corrispettivo. A prescindere dalla modalità prescelta per l'individuazione del CIG da indicare nei bonifici, si sottolinea che in ogni caso il factor debba assicurare la tracciabilità interna: in linea di principio i sistemi dovrebbero pertanto indicare per ogni singola fattura il relativo CIG ed essere in grado di ricostruire i movimenti finanziari intervenuti (sino a che i sistemi informatici non saranno implementati tale tracciabilità interna potrà essere assicurata solo in via cartacea).

Sotto il profilo della gestione degli incassi, va premesso che l'intermediario finanziario deve attendersi di ricevere dal debitore pubblico, soggetto alle norme di tracciabilità, il pagamento con l'indicazione della fattura e del relativo CIG/CUP. Va comunque sottolineato che il factor può operare esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel contratto sottostante i crediti ceduti e in nessun caso può essere chiamato ad effettuare controlli sugli incassi ricevuti.

Con riferimento alla cessione dei crediti nell'ambito di un contratto di factoring, le indicazioni operative precedentemente fornite in merito alle cessioni di crediti verso soggetti pubblici devono essere considerate valide, specularmente, anche per crediti verso soggetti privati appartenenti a tale "filiera", tenendo però conto di alcune specificità del caso.

Innanzitutto, va precisato che nel caso della filiera il problema sta nel determinare quando ci si trovi nell'ambito di una filiera. Sotto questo profilo, si richiama l'attenzione sull'opportunità di svolgere sempre, in fase istruttoria, una adeguata verifica dei crediti da acquistarsi, valutando i contratti sottostanti per evidenziare quelli che presentano l'assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Si ribadisce in ogni caso come il factor possa operare esclusivamente in base alle informazioni risultanti dalla documentazione consegnata dal cliente e che nessun controllo è richiesto al factor oltre tale documentazione. Per tale ragione, il factor non può essere responsabile in alcun modo di eventuali inadempimenti e omissioni a monte nella filiera di cui può non avere conoscenza: in assenza di evidenza dal contratto dell'assoggettabilità di quest'ultimo alla normativa sulla tracciabilità, il factor gestirà pertanto la posizione secondo la normale operatività.

(A cura di Vittorio Giustiniani - Coordinatore Commissione Legale Assifact e Roberto Palladini - Coordinatore Commissione Organizzazione e Risorse Umane Assifact)

Per informazioni: Diego.Tavecchia

Tel. 0276020127 E-mail: diego.tavecchia@assifact.it

PROPOSTA FORMATIVA IN AULA 2013

La proposta associativa di corsi interaziendali in aula per l'anno 2013 copre i seguenti temi: la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01, il sistema dei controlli interni e la compliance, la normativa antiriciclaggio, da Basilea 2 a Basilea 3: l'impatto sulle valutazioni di adeguatezza patrimoniale, la misurazione e la gestione del rischio di credito, il rischio operativo nel factoring, l'analisi di bilancio dell'impresa, gli strumenti di composizione delle crisi di impresa e la normativa fallimentare.

Al fine di garantire agli Associati i più alti standard di qualità nell'offerta formativa, anche quest'anno l'Associazione si avvarrà della collaborazione della SDA Bocconi School of Management con i suoi docenti qualificati e con l'eventuale partecipazione, in qualità di testimoni del settore, di esponenti di Assifact e di singoli Associati, nonché della collaborazione di professionisti ed esperti della materia, di volta in volta segnalati.

Per informazioni: [Nicoletta Burini](mailto:Nicoletta.Burini)

Tel. 0276020127 E-mail: nicoletta.burini@assifact.it



IL MERCATO DEL FACTORING IN CIFRE


Si riportano di seguito i dati statistici elaborati da Assifact relativi al 31 dicembre 2012. Le elaborazioni sono effettuate con riferimento ai dati ricevuti da 30 Associati, di cui 19 iscritti all'elenco speciale ex art.107 tub. I dati sono espressi in migliaia di euro.




Per informazioni: Valeria Fumarola
 Tel. 0276020127- E-mail: valeria.fumarola@assifact.it

Dati relativi ad un campione di 30 Associati	31/12/2012 Dati espressi in migliaia di euro	Variazione rispetto al 31/12/2011
1. Outstanding (montecrediti)	56.782.226	0,91%
2. Anticipi e corrispettivi erogati	45.473.242	2,60%
3. Turnover (cumulativo dall'01/01/12)	171.443.565	4,02%

Turnover Cumulativo - Quote di mercato al 31 dicembre 2012 (dati espressi in migliaia di Euro)



Outstanding - Quote di mercato al 31 dicembre 2012 (dati espressi in migliaia di Euro)



Note:

- GE Capital comprende GE Capital Finance Spa e GE Capital Funding Services Srl
- INVITALIA S.p.a. ha incorporato la società SVI FINANCE S.p.a. in data 13 luglio 2012
- IFITALIA S.p.a. Ha incorporato la società FORTIS Commercial Financial S.p.a. in data 1 ottobre 2012

LE CIRCOLARI ASSIFACT

SERIE/NUMERO	DATA	ARGOMENTO
Informativa 57/12	16/11	Servizio elettronico di Data Certa Digitale per il mondo Finance e Factoring.
Informativa 58/12	16/11	Certificazione crediti PA - Modifiche ai decreti attuativi.
Informativa 59/12	19/11	Recepimento Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Informativa 60/12	21/11	Revisione della disciplina sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - Arbitro Bancario Finanziario.
Informativa 61/12	26/11	Linee guida EBA per la valutazione di idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave
Informativa 62/12	03/12	Corriere Economia - Speciale Factoring - Inserzioni pubblicitarie.
Informativa 63/12	04/12	Comunicazione interna.
Informativa 64/12	11/12	Circolari della Ragioneria Generale dello Stato contenenti le indicazioni operative per l'attuazione dei Decreti Ministeriali 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti.
Informativa 65/12	11/12	Roneata Banca d'Italia - Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale. Concentrazione dei rischi.
Informativa 66/12	14/12	IFG Academy 2013.
Informativa 67/12	14/12	Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie. Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012. Giudizio di illegittimità costituzionale.
Informativa 68/12	20/12	Comunicazione interna.
Informativa 69/12	27/12	Rappresentazione e valutazione delle operazioni di factoring pro soluto secondo gli IFRS nei bilanci dei cessionari (società di factoring) e dei cedenti. Documento di ricerca Assirevi n. 175.
Informativa 70/12	28/12	Comunicazione interna.
Informativa 01/13	02/01	Estensione della matrice dei conti agli intermediari finanziari - Documento in consultazione.
Informativa 02/13	02/01	Archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default - Documento in consultazione.
Informativa 03/13	08/01	Il factoring nelle basi informative pubbliche di Banca d'Italia.
Informativa 04/13	14/01	Tracciabilità dei flussi finanziari - Risposta del Ministero dell'Interno al quesito posto da Assifact.
Informativa 05/13	16/01	Bilanci delle banche e degli intermediari finanziari e segnalazioni di vigilanza delle banche - Roneata Banca d'Italia n. 46586/13 del 15/1/2013.
Statistiche 33/12	20/11	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring - Dati di ottobre 2012.
Statistiche 34/12	03/12	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring. Richiesta dati al 30/11/12.
Statistiche 35/12	17/12	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring - Dati di novembre 2012.
Statistiche 01/13	02/01	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring e rilevazione trimestrale dei dati di dettaglio su clientela, turnover e condizioni economiche - Richiesta dati mensili e trimestrali al 31/12/2012.

Statistiche 02/13	17/01	Rilevazione mensile dei principali dati relativi all'attività di factoring - Dati di dicembre 2012
Statistiche 03/13	18/01	Rilevazione dati statistici quarto trimestre 2012 (base 3 al 31.12.2012)
Tecnica 08/12	04/12	Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Per informazioni: Barbara Perego
 Tel. 0276020127 E-mail: barbara.perego@assifact.it

DAI SITI WEB

www.bancaditalia.it

Nella sezione Vigilanza
 Segnalazione relativa all'"Archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default" - documento in consultazione
 Circ. n. 272 - Matrice dei conti (5° aggiornamento) e Circ. n. 154 - Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi (50° aggiornamento) - Estensione agli intermediari finanziari - documento in consultazione.

www.arbitrobancaariofinanziario.it

Nella sezione Decisioni

Decisione N. 3147 del 02 ottobre 2012 - Factoring - Cessione di crediti: legittimità della richiesta dell'intermediario di restituzione dell'importo delle somme anticipate al cedente, in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto, in presenza di crediti oggetti di cessione certificati ai sensi del d.l. 185/2008.

www.parlamento.it

Nella sezione Leggi > Decreti legislativi

Decreto Legislativo 9 Novembre 192/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (G.U. n. 267 del 15 novembre 2012).

Per informazioni: Nicoletta Burini
 Tel. 0276020127 E-mail: nicoletta.burini@assifact.it

LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Novembre - Dicembre 2012

06/11/12	Milano	Commissione Crediti e Risk Management
08/11/12	Milano	Commissione Organizzazione e Risorse Umane
09/11/12	Milano	Commissione Legale
13-16/11/12	Roma	Gruppo Interfinanziario PUMA2
15/11/12	Milano	Gruppo di Lavoro "Fiscale"
23/11/12	Milano	Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi
27/11/12	Milano	Gruppo di Lavoro "Basilea 3"
28/11/12	Milano	Gruppo di Lavoro "Usura"
03/12/12	Milano	Comitato Esecutivo
05/12/12	Milano	Commissione Marketing e Comunicazione
18/12/12	Roma	Consiglio ABI
18-21/12/12	Roma	Gruppo Interfinanziario PUMA2
19/12/12	Milano	Gruppo di Lavoro "Derecognition"
19/12/12	Milano	Commissione Amministrativa

Gennaio - Febbraio 2013

18/01/13	Milano	Commissione Amministrativa
21/01/13	Milano	Gruppo di Lavoro "Flussi di ritorno per DAP"
25/01/13	Milano	Consiglio
25/01/13	Milano	Organo di Vigilanza
29/01/13	Milano	Gruppo di Lavoro misto "Tracciabilità dei flussi finanziari"
29/01/13	Milano	Commissione Legale
31/01/13	Milano	Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi
22/02/13	Milano	Comitato Esecutivo

Per informazioni: Cristina Giaveri
 Tel. 0276020127 E-mail: cristina.giaveri@assifact.it

